



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

GUIDA OPERATIVA

INFORMAZIONI GENERALI



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Il Comune di San Mauro Pascoli, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06.03.2013, ha istituito l'Imposta di Soggiorno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

L'imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA

L'Imposta di Soggiorno è dovuta da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate all'interno del territorio comunale di San Mauro Pascoli nel periodo compreso **fra il 15 giugno e 31 agosto di ogni anno**, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Il GESTORE della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, è RESPONSABILE DEL PAGAMENTO dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ovvero gli ospiti della struttura.

Ciò significa che, qualora l'ospite si rifiuti di versare l'Imposta di Soggiorno, il gestore dovrà provvedere comunque al versamento, salvo il diritto a rivalersi sull'ospite in sede civile.

COME SI APPLICA L'IMPOSTA

Ogni struttura ricettiva del Comune di San Mauro Pascoli applica la tariffa con riferimento alla propria classificazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Le tariffe in vigore sono di seguito riportate, suddivise per tipologia di classificazione:

a) Strutture Ricettive Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence) classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n.916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n.1301/09

Classificazione	Imposta (Euro)
5 stelle	3,00
4 stelle	2,50
3 stelle	2,00
2 stelle	1,50
1 stella	1,50



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

b) Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi, classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n.803/2007

Classificazione	Imposta (Euro)
4 stelle	0,40
3 stelle	0,40
2 stelle	0,40
1 stella	0,40

c) Strutture Ricettive Extra-Alberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere, room and breakfast, locande, case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa, residence d'epoca

Classificazione	Imposta (Euro)
tutte	1,50

d) Altre tipologie ricettive: appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), strutture agrituristiche

Classificazione	Imposta (Euro)
tutte	1,50

Presupposto dell'imposta è il pernottamento. La tariffa viene moltiplicata per il numero dei pernottamenti imponibili degli ospiti delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi per persona, a decorrere dall'arrivo dell'ospite presso la struttura.

I gestori devono rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".

E' possibile trovare il facsimile della ricevuta sul sito del Comune di San Mauro Pascoli al seguente link: https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/upload/sanmauropascoli_ecm10/allegati_procedimenti/Ricevutaimpostadisoggiorno_6894_12285.pdf

La ricevuta deve essere conservata per 5 anni ed esibita a richiesta delle autorità competenti.



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

COSA FARE SE L'OSPITE SI RIFIUTA DI PAGARE L'IMPOSTA

A decorrere dal 19 Maggio 2020 i gestori delle strutture ricettive sono “**Responsabili del pagamento dell’Imposta di Soggiorno**” con diritto di rivalsa sui soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di competenza.

Non è più necessario pertanto comunicare all'Ente i dati anagrafici ed il periodo in cui ha soggiornato l'ospite inadempiente in quanto l'Imposta dovrà essere “versata” al Comune di San Mauro Pascoli dal gestore della struttura ricettiva.

CHI NON DEVE PAGARE L'IMPOSTA

I soggetti residenti nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli non sono soggetti al pagamento dell'Imposta di Soggiorno.

Sono altresì esenti:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- c) gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale presso scuole o enti di formazione aventi sede sul territorio comunale;
- d) le persone ospiti delle strutture ricettive poiché colpite da situazioni di emergenza e calamità naturali dichiarate dalla protezione civile, dalle forze dell'ordine o dal sindaco;
- e) i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all'80%;
- f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità pari o superiore all' 80%, in ragione di un accompagnatore per ogni soggetto.

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) ed f) l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa in base al DPR 445/2000 e successive modificazioni, anche mediante il modello predisposto dal Comune di San Mauro Pascoli e disponibile sul sito istituzionale, al seguente link:
https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/upload/sanmauropascoli_ecm10/allegati_procedimenti/Imp.Soggiorno-DichiarazionesostitutivadiattodinotorietEsenzioni_6894_12358.pdf



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

COSA DEVONO FARE I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

SOFTWARE GESTIONALE “STAYTOUR”

Per gli adempimenti relativi all'Imposta di Soggiorno (dichiarazioni, versamenti, resa del conto giudiziale), l'Ufficio Tributi ha messo a disposizione gratuitamente un programma gestionale fruibile on-line denominato “**StayTour**” (della ditta Hyksos Srl), accessibile tramite l'utenza SPID del titolare/legale rappresentante, al seguente indirizzo:

<https://imposta-soggiorno.org/sanmauropascoli/>

Per l'utilizzo del gestionale, la ditta Hyksos Srl fornisce un servizio di assistenza telefonica al numero 0438 499139 (8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì) e mail info@hyksositalia.it

INFORMARE I CLIENTI

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, anche apponendo l'informazione in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'Imposta di Soggiorno.

L'Ufficio Tributi ha messo a disposizione nel sito internet un'informativa dedicata da esporre e mettere a disposizione degli ospiti, consultabile al seguente link: https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/upload/sanmauropascoli_ecm10/allegati_procedimenti/Impostadisoggiorno-Informativa_6894_12357.pdf

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MENSILE

I gestori delle strutture ricettive devono presentare apposita **COMUNICAZIONE MENSILE** (anche in assenza di pernottamenti imponibili) e versare all'Ente l'imposta corrispondente.

Tale dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale. Nel caso, invece, di gestioni svolte in forma non imprenditoriale e senza servizi aggiuntivi (bed & breakfast e locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico), deve essere presentata dalla persona fisica che ha dato comunicazione di inizio di attività al SUAP o segnalato l'attività al competente Ufficio Turismo dell'Ente.

Tale comunicazione deve essere compilata e trasmessa **online** attraverso il gestionale StayTour, indicando:

- il numero dei pernottamenti imponibili;
- il numero dei soggetti esenti e dei pernottamenti totali;
- gli estremi del versamento dell'imposta (data, importo e modalità).



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Unitamente alla presentazione della comunicazione mensile, i gestori delle strutture ricettive devono **versare** all'Ente l'imposta, nel rispetto delle seguenti **scadenze**:

- **entro il 16 luglio** (comunicazione e versamento riferiti al periodo 15 -30 giugno)
- **entro il 16 agosto** (comunicazione e versamento riferiti al mese di luglio);
- **entro il 16 settembre** (comunicazione e versamento riferiti al mese di agosto);

Il **versamento** dell'imposta dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:

- **modello F24**, il quale verrà precompilato automaticamente accedendo al gestionale StayTour con le proprie credenziali, una volta conclusa la dichiarazione e inseriti i dati delle presenze per il periodo corrispondente.

Il pagamento del modello F24 così precompilato può essere effettuato:

- Sulla propria home banking
- Presso tutti gli uffici postali
- Presso qualsiasi sportello bancario
- Presso tabaccherie e soggetti convenzionati

Il codice tributo da usare (**3936**) e il codice Ente per il comune di San Mauro Pascoli (**1027**) verranno inseriti automaticamente.

NB: in fase di pagamento è importante compilare tutti i campi, non solo importo e codici, ma anche il campo "Identificativo operazione", utile per l'identificazione del versamento.

- **avviso PagoPA** (generabile direttamente on-line, attraverso il gestionale Stay-Tour). L'avviso di pagamento PagoPA dell'imposta di soggiorno viene generato automaticamente dal software StayTour al termine della dichiarazione periodica, tramite l'apposito pulsante presente in fondo alla dichiarazione.

Tramite PagoPA sono disponibili due modalità di pagamento:

- **Paga Ora** consente il pagamento immediato online tramite accesso al circuito PagoPA, con possibilità di utilizzare: carta di credito o debito sui principali circuiti (Visa, Mastercard, ecc.), bonifico bancario tramite circuito MyBank o home banking, canali online di Poste Italiane e altri strumenti di pagamento digitali disponibili (ad esempio PayPal, SatisPay, iConto, ecc.).
- **Stampa** consente di scaricare e stampare l'avviso di pagamento PagoPA con QR Code e bollettino PA, che potrà essere utilizzato per il pagamento successivo: tramite home banking (sezione CBILL o PagoPA) e presso uffici postali presentando l'avviso

Si fa presente che dopo avere eseguito il versamento non è necessario inviare alcuna documentazione all'ufficio Imposta di Soggiorno, è però necessario conservare le ricevute.



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

DICHIARAZIONE CUMULATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii., il **gestore** della struttura ricettiva deve presentare all'Agenzia delle Entrate una **DICHIARAZIONE CUMULATIVA**.

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento** accedendo all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con credenziali Fisconline/Entratel (o SPID) secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari (CAAF, studi contabili e associazioni di categoria).

Si tratta di un adempimento fiscale obbligatorio ai fini dell'attività di controllo dell'ente locale (non erariale) e l'omessa o infedele dichiarazione sono sanzionati con emissione di atto di accertamento esecutivo da parte dell'Ente e applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

La dichiarazione, anche se di competenza dell'Ente Locale che ha istituito l'Imposta di Soggiorno, deve essere presentata **unicamente in modalità telematica** accedendo con credenziali Fisconline/Entratel o SPID all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (<https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/home>)

- Servizi
- Dichiarazioni
- Dichiarazione telematica per l'imposta di soggiorno

secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari (CAAF, studi contabili e associazioni di categoria).

Il dichiarante può essere:

- gestore della struttura ricettiva
- mediatore della locazione
- dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva (es. curatore fallimentare, rappresentante, erede, ecc.)
- intermediario (CAAF, Studi contabili, associazioni categoria)

Per agevolare le strutture ricettive è possibile scaricare dal gestionale in uso (STAYTOUR) i dati distinti per anno di imposta e nelle modalità richieste dal legislatore. I passaggi sono i seguenti:



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

1. accedere all'area riservata di STAYTOUR con credenziali SPID (o credenziali fornite dal competente ufficio)
2. cliccare sulla voce di menù "dichiarazioni"
3. cliccare sul pulsante "Dichiaraz. Annuale 30 giugno"
4. scegliere l'anno di riferimento (es. anno 2020")
5. cliccare su "Visualizza Riepilogo"

Sarà possibile stampare il prospetto riepilogativo dei pernottamenti e dei versamenti distinto per anno di competenza al fine di agevolare l'inserimento dei dati stessi nel portale web dell'Agenzia delle Entrate.

SANZIONI

In caso di omesso o ritardato versamento, ovvero in caso di omissione delle dichiarazioni e comunicazioni previste, si applicano le sanzioni di legge previste dai D.Lgs. n. 471,472 e 473 del 18/12/1997 e quelle del vigente Regolamento Comunale.

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

I gestori devono richiedere il pagamento dell'imposta ai clienti rilasciandone ricevuta di pagamento nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A..

La somma si calcola moltiplicando la tariffa assegnata alla struttura ricettiva per il numero di pernottamenti imponibili.

I gestori devono verificare le condizioni di esenzioni degli ospiti e, in taluni casi, richiederne l'idonea documentazione, che dovranno conservare per 5 anni.



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

INFORMAZIONI GENERALI

Per maggiori approfondimenti in materia si invita alla consultazione del “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno” (approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 06/03/20213 e ss.mm.ii.) nonché di tutta la documentazione disponibile e scaricabile accedendo al sito internet del Comune <https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it> - Menù – Altri contenuti - Tributi comunali – Procedimenti - Imposta di Soggiorno.

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando direttamente l’Ufficio Tributi al:

- telefono: 0541 / 936015-31-32-33
- email: tributi@comune.sanmauropascoli.fc.it
- pec: sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it

L'ufficio Informazioni è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 / martedì dalle 15.00 alle 16.30 **esclusivamente previo appuntamento**



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

IL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI (non più dovuto)

La Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna, con Pronuncia n. 208 del 29/01/2026 ha recepito quanto disposto dalle Sezioni Unite civili della **Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026** disponendo che **il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d'imposta e non più quella di agente contabile.**

L'obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, è dovuta anche se l'imposta non è stata riscossa dall'ospite e non comporta maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile. Le eventuali controversie sul mancato, tardivo o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario.

Il gestore della struttura ricettiva non riveste quindi più il ruolo di agente contabile, venendo quindi meno, anche con riferimento agli esercizi pregressi, l'obbligo di rendere il conto giudiziale al Comune (c.d. modello 21), nonché il relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei Conti.

Restano invece fermi l'obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022, nonché gli altri adempimenti trimestrali riguardanti il versamento dell'Imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni delle presenze.



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì – Cesena

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)

1.	Come si calcola l'Imposta di Soggiorno?	Si moltiplica il numero degli ospiti, escluso il numero degli esenti (minorenni, dipendenti della struttura, residenti, ecc..), per il numero dei loro pernottamenti (fino ad un massimo di 5 giorni continuativi). Il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla propria categoria. Il periodo di applicazione dell'imposta decorre dal giorno di arrivo dell'ospite presso la struttura ricettiva. Esempio: 2 persone pernottano per 7 giorni in un hotel 3 stelle. La tariffa prevista per tale tipologia di struttura è 2,00euro a pernottamento. Per calcolare l'imposta dovuta dovrò moltiplicare $2 \times 5 \times 2,00 = 20,00$.
2.	Quando deve essere richiesto il pagamento dell'imposta all'ospite?	Di regola l'imposta deve essere riscossa dal gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno dell'ospite. In caso di soggiorno di "lunga durata" l'imposta sarà richiesta all'ospite in occasione del primo pagamento. Esempio: un ospite soggiorna per 5 mesi e sono stati concordati dei pagamenti mensili, l'imposta dovrà essere richiesta dopo il primo mese e per sole 5 notti.
3.	Qualora l'ospite pernotti a cavallo di un mese solare, in quale mese deve essere dichiarata l'intera durata del soggiorno?	Nel mese solare in cui il soggiorno è terminato, andranno indicati tutti i pernottamenti. Esempio: ospite che arriva il 29/07/2025 e parte il 02/08/2025 con totale di 3 pernottamenti. I 2 pernottamenti avvenuti a fine luglio, riferendosi ad un soggiorno conclusosi ad agosto, andranno indicati nel mese di agosto, per un totale di 3 pernottamenti imponibili. E' comunque possibile richiedere preventivamente il pagamento, imputando di conseguenza all'arrivo i pernottamenti imponibili.
4.	Versamenti e dichiarazione: come si deve comportare il legale rappresentante di più strutture ricettive?	Dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazione distinti per ogni struttura. Esempio: Tizio Caio, legale rappresentante di 3 alberghi (Hotel Sole, Hotel Luna, Pensione Mare), alla prima scadenza mensile deve indicare per quale dei suoi alberghi sta dichiarando (ad es. Hotel Sole) stando attento ad indicare nella causale di versamento, oltre il periodo di riferimento, il nominativo della struttura ricettiva.
5.	Se un ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un'altra e c'è continuità tra le due, è corretto che la seconda struttura consideri il soggiorno precedente?	Se c'è continuità fra i due soggiorni, il gestore della prima struttura farà pagare i giorni del pernottamento che gli competono, mentre il gestore della seconda struttura chiederà all'ospite l'imposta sino alla concorrenza dei 5 giorni imponibili e dietro presentazione della ricevuta del precedente soggiorno in altra struttura. E' consigliabile per il secondo gestore trattenere una fotocopia della ricevuta. Esempio: pernottamento nello stesso mese di 3 giorni in un B. & B. e poi pernottamento di 8 giorni in un albergo a 3 stelle: i primi 3 giorni li incassa il B. & B. e gli altri 2 l'albergo. L'ospite deve comunicare all'albergatore di aver già corrisposto l'imposta nella precedente struttura ricettiva.
6.	Se al 15 giugno ci sono già degli ospiti arrivati precedentemente, come deve essere calcolata l'imposta?	L'imposta dovrà essere calcolata solo per i pernottamenti effettuati dal 15 giugno. Esempio: arrivo il 12 giugno e partenza il 17 giugno: l'ospite paga l'imposta per 2 pernottamenti (il periodo di applicazione dell'imposta decorre dal 15 giugno).
7.	Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'Imposta di Soggiorno?	Essi hanno rilevanza solo fra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'Imposta di Soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.
8.	Nel caso di viaggi di gruppo la quietanza va rilasciata ad ogni singolo soggetto?	Di norma la quietanza è rilasciata al soggetto che effettua il pagamento con la medesima intestazione del soggetto a cui è intestata la ricevuta fiscale o la fattura



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì – Cesena

9.	Come si rilascia la ricevuta quando è la Ditta che paga i pernottamenti e non la persona fisica che materialmente soggiorna nella struttura?	In questo caso le soluzioni possono essere due e sono a discrezione del gestore della struttura ricettiva: • la ricevuta dell'imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura e che corrisponderà l'imposta e se la farà rimborsare dalla Ditta esibendo la ricevuta rilasciata dal gestore della struttura; • la ricevuta dell'imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla Ditta, anziché alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura. In ogni caso l'imposta dovrà essere riversata e i pernottamenti andranno dichiarati secondo le scadenze stabilite dal Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno.
10.	Se un dipendente di una Ditta lavora in trasferta, ad esempio per un mese, nel Comune di San Mauro Pascoli arrivando il lunedì e partendo il venerdì, deve pagare l'Imposta di Soggiorno?	In caso di ripetuti pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare e nel periodo di applicazione, l'imposta si applica limitatamente ai primi cinque pernottamenti
11.	In quali casi i figli minorenni in vacanza con i genitori hanno diritto all'esenzione?	Sono esenti tutti i minorenni che soggiornano con uno o entrambi i genitori che non hanno ancora compiuto diciotto anni di età e fino al compimento del 18° anno di età.
12.	Sono previste esenzioni per anziani a partire dai 65 anni di età?	Non sono previste esenzioni per queste tipologie di utenti in soggiorno per motivi di vacanza
13.	Nel caso in cui una struttura ricettiva risulti aperta, ma non ha alcuna imposta da versare è tenuta ad effettuare la dichiarazione annuale?	SI. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi non erano tenuti al pagamento dell'imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ugualmente, sul software Staytour, le dichiarazioni mensili relative al periodo di applicazione dell'imposta, anche se a zero. Ovviamente dovrà inoltre presentare, alle scadenze previste, la dichiarazione cumulativa annuale (entro il 30/06 dell'anno successivo).
14.	Quale certificazione devono produrre gli ospiti con un'invalidità non inferiore all'80% per avere diritto all'esenzione?	Per avere diritto all'esenzione gli invalidi devono produrre la dichiarazione sostitutiva di esenzione scaricabile dal sito del Comune al seguente link: https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/upload/sanmauropascoli_ecm10/allegati_procedimenti/Imp.Soggiorno-DichiarazionesostitutivadiattodinatorietEsenzioni_6894_12358.pdf



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì – Cesena

15.	Quale certificazione devono produrre gli accompagnatori degli invalidi (solo se con invalidità non inferiore all'80%), per avere diritto all'esenzione	Devono produrre la dichiarazione sostitutiva di esenzione scaricabile dal sito del Comune al seguente link: https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/upload/sanmauropascoli_ecm10/allegati_procedimenti/Imp.Soggiorno-DichiarazionesostitutivadiattodinatorietEsenzioni_6894_12358.pdf
16.	Coloro che pernottano in appartamenti ammobiliati locati ad uso turistico sono assoggettati ad imposta?	SI, salvo rientrano nei casi di esenzione specificamente previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno.
17.	Non ho fatto la dichiarazione entro il termine previsto. Posso farla in ritardo?	SI. La dichiarazione va sempre presentata, anche se in ritardo (ed anche in assenza di pernottamenti imponibili). Il ritardo potrà però comportare l'irrogazione di sanzioni (si veda il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno).
18.	Qualora venga affittato un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una famiglia nella quale uno o più persone (es. marito) soggiornano nell'appartamento soltanto per alcuni giorni alla settimana come si deve conteggiare l'Imposta per la persona che soggiorna saltuariamente?	Dipende dalla comunicazione che viene effettuata alla Questura. Se la comunicazione viene fatta sin dall'inizio della locazione per tutte le persone appartenenti alla famiglia, indipendentemente dal fatto che a volte si assentino dall'immobile per motivi di lavoro o altro l'Imposta di Soggiorno deve essere conteggiata in continuità fino al numero massimo di 5 pernottamenti per persona alloggiante. Qualora invece venga fatta comunicazione alla Questura per ogni periodo di occupazione (es. dal venerdì alla domenica di ogni settimana) l'imposta deve essere versata ogni volta. Vale però l'art. 2, comma 4, del Regolamento che prevede che "In caso di ripetuti pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare e nel periodo di applicazione, l'imposta si applica limitatamente ai primi cinque pernottamenti"